

Co.Re.Com. Cal./FG

DELIBERAZIONE N.262

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - GIOIA XXX c/ WIND  
TELECOMUNICAZIONI XXX  
Utenza XXX**

### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 09/09/2014 , svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria,  
via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l’art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “ Codice delle comunicazioni elettroniche”;

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com.” e ss.mm. e ii.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: “ Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”;

la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., “Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti” e ss.mm. e ii.;

la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., “Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed

operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico” ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l’art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, “Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni”;

l’istanza del 22 aprile 2014, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 19336, con cui il ricorrente ha chiesto l’intervento per la definizione della controversia in essere con la Wind, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e ss. mm. e ii.;

la nota del 29 aprile 2014, prot. n. 20026, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 15 del summenzionato Regolamento, l’avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

Considerato quanto segue:

### **Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

Il ricorrente ha dichiarato quanto segue:

nei mesi di luglio e agosto 2013, in vacanza sulla costa ionica cosentina, non ha potuto utilizzare il telefono portatile (“*non prendeva la linea per poter telefonare*”).

Per i suesposti motivi, il ricorrente ha promosso il 20 novembre 2013, presso questo Co.Re.Com., il tentativo di conciliazione, conclusosi con un verbale negativo, per mancato accordo tra le parti.

Con istanza introduttiva del presente contenzioso, il ricorrente ha richiesto un indennizzo di € 600,00.

In seguito alla nota di avvio del procedimento, con memoria del 12 maggio 2014, Wind ha eccepito: l’inammissibilità dell’istanza per genericità e indeterminatezza e per impossibilità di individuare l’oggetto della controversia;

il ricorrente è presente sui sistemi in qualità di intestatario della diversa sim XXX, attiva dal 10 luglio 2013, che non corrisponde a quella indicata nell’istanza;

gli eventi che sono all’origine della controversia non sono stati debitamente specificati. Non ha fornito informazioni sul luogo in cui si sarebbe verificata l’assenza di segnale;

non è stato contattato il servizio clienti, né alcuna segnalazione scritta è pervenuta alla convenuta.

### **1 In tema di rito.**

Preliminarmente, è opportuno osservare che, dalla documentazione disponibile in atti, l'utenza indicata nell'istanza de qua, non risulta intestata al ricorrente.

Siffatta circostanza è evidenziata nelle memorie del 12 maggio 2014, con cui Wind precisa che “ *il ricorrente è presente sui sistemi in qualità di intestatario della diversa sim XXX, attiva dal 10 luglio 2013*”, e tale stato di cose è suffragato dagli allegati (schermata agli atti, relativa all'utenza telefonica di cui sopra, che è, concretamente, intestata al ricorrente).

Alla luce dell'istruttoria condotta, appare, dunque, accertato che il ricorrente non è titolare dell'utenza, ed è quindi carente di legittimazione attiva (l'istante non ha prodotto memorie di replica per contestare le affermazioni di Wind).

A seguito di istruttoria, questo Co.Re.Com. ha ritenuto non necessario disporre udienza di discussione, né le parti l'hanno richiesta.

### **2 Con riferimento al malfunzionamento**

Il ricorrente ha semplicemente dichiarato che “ *nei mesi di luglio e agosto 2013, in vacanza sulla costa ionica cosentina, non ha potuto utilizzare il telefono portatile*”. Poi ha, conseguentemente, richiesto l'indennizzo di € 600,00.

A tal proposito, occorre precisare che l'articolo 7, comma 2, della Delibera 173/03/CONS, richiamato dal successivo articolo 14, prevede, alla lettera a), che l'istanza indichi “ *i fatti che sono all'origine della controversia tra le parti*”.

Nello specifico, i fatti che sono all'origine della controversia tra le parti devono essere descritti in maniera chiara e sintetica.

Ebbene, nel caso di specie, oltre alla carenza di legittimazione attiva, risulta assente l'indicazione precisa dei luoghi in cui ci è verificata l'assenza di segnale (l'istante fa un riferimento generico alla “costa ionica”)e, agli atti, non risultano segnalazioni o reclami scritti, relativi al disservizio in un determinato luogo.

Inoltre, l'istante si limita a prospettare il proprio diritto a percepire somme a titolo di indennizzo, senza argomentare in cosa sia consistito il disagio sotteso al riconoscimento delle stesse. Difatti, l'unica eccezione che si è limitato a formulare riguarda “ *non prendeva la linea per poter telefonare*”.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la richiesta avanzata dalla parte istante è rigettata.

### **3 Con riferimento alle spese di procedura**

Per quanto sopra precisato, nulla è dovuto a titolo di rimborso spese.

Per tutto quanto sopra esposto;

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) Il rigetto dell'istanza formulata dal sig. Gioia F.  
Nulla è dovuto in ordine alle spese di procedura.
- 2) E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle

controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;

- 3) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato *"il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259"*;
- 4) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del CoRe.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

F.to Prof. Carmelo Carabetta

F.to Dott. Gregorio Corigliano

V. Il Direttore

F.to Avv. Rosario Carnevale

Il Presidente

F.to Prof. Alessandro Manganaro